

Regione Lombardia



Provincia di Monza e della Brianza

## *Comune di Triuggio*

# Verifica di Assoggettabilità alla VAS

L.R. 11 marzo 2005, n. 12 s.m.i.  
art. 4 comma 2 bis

## 1 Rapporto preliminare

E determinazione dei possibili effetti significativi

Aprile 2023



L'amministrazione comunale:

Sindaco:

Assessore:

Autorità Procedente:

Autorità Competente:

Progettisti:

STUDIO AR.CO ARCHITETTURE COSTRUITE

di Renzo Ascari e Giuseppe Tremolada Architetti Associati

Giussano (MB) – Via Pontida, 72 - [www.studioarco.info](http://www.studioarco.info)

0362 354308 - C.F. 09384920154 – P.IVA 00956570964

Estensore VAS:

P.T. Scalcinati Simone

Giussano (MB) – Via Fiume, 23

C.F. SCLSMN95S04B639Y – P.IVA 12722070963

---

# INDICE

---

PREMESSA .....	5
<b>1. QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO .....</b>	<b>6</b>
1.1 LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VAS E IL RAPPORTO PRELIMINARE .....	7
1.2 RIFERIMENTI NORMATIVI IN MATERIA DI VAS .....	7
<i>Normativa Europea</i> .....	8
<i>Normativa nazionale</i> .....	8
<i>Normativa regionale</i> .....	10
<b>2. IL METODO VALUTATIVO.....</b>	<b>15</b>
<b>3. ANALISI DELL'INTERVENTO URBANISTICO.....</b>	<b>17</b>
3.1 L'AREA DI INTERVENTO .....	18
3.1.1 <i>Identificazione della proprietà</i> .....	18
3.2 LE CARATTERISTICHE DEL PROGETTO.....	20
3.3 L'OGGETTO DELLA VARIANTE URBANISTICA.....	22
3.4 LA PIANIFICAZIONE SOVRALocale .....	24
3.5 IL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO .....	25
<b>4. POSSIBILI EFFETTI GENERABILI SULL'AMBIENTE.....</b>	<b>26</b>
4.1 PRESENZA DI SITI PROTETTI, AREE NATURALI E AREE DELLA RETE NATURA 2000 .....	27
4.2 DEFINIZIONE DELLE COMPONENTI AMBIENTALI DA CONSIDERARE .....	28
4.3 ANALISI DEGLI EFFETTI GENERATI.....	28
4.3.1 <i>Commercializzazione della volumetria</i> .....	29
4.3.2 <i>Uso attuale del suolo</i> .....	29
4.3.3 <i>Il sistema dei vincoli</i> .....	29
4.3.4 <i>Componente naturale sovralocale</i> .....	30
4.3.5 <i>Rete ecologica comunale</i> .....	30
<b>5. CONCLUSIONI .....</b>	<b>32</b>
5.1 SINTESI DELLA VERIFICA DEGLI EFFETTI SIGNIFICATIVI SULL'AMBIENTE .....	33
5.2 CONCLUSIONI .....	33

---

## PREMESSA

---

La Variante puntuale al PGT di Triuggio oggetto del presente documento tecnico preliminare ha lo scopo di creare le condizioni che permettano l'attuazione delle previsioni urbanistiche per l'ambito di trasformazione n. 1 denominato Chiesuola e Mulini (Canonica).

La variante al PGT riguarda la seconda fase della scheda d'ambito del Documento di Piano del vigente PGT dando la possibilità di procedere al recupero degli edifici nel rispetto della normativa sovraordinata concedendo la commercializzazione sul territorio comunale delle volumetrie non recuperabili o ricollocabili nell'ambito del Piano di Recupero.

Il Comune di Triuggio, date le modifiche che verranno introdotte, sebbene riguardino la riduzione delle volumetrie insediabili nell'area e nonostante la possibilità di commercializzazione delle volumetrie viene già prevista dal vigente PGT, ha richiesto di sottoporre la variante puntuale al PGT a verifica di assoggettabilità VAS.

Il Rapporto Ambientale, elaborato da presentare nella Fase di Valutazione, segue, nel processo logico di redazione e di VAS della Variante, il Documento Tecnico Preliminare della Fase di Specificazione.

Al suo interno sono descritti e valutati gli effetti significativi che l'attuazione del Piano o Programma proposto potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi individuati e dell'ambito territoriale interessato.

Tale elaborato tiene conto dei contenuti e del livello di dettaglio del Piano di Recupero, dello stato delle conoscenze e delle informazioni disponibili nei sistemi informativi della Pubblica Amministrazione, nonché dei metodi di valutazione ambientale correnti.

# 1. Quadro di riferimento normativo

---

## 1.1 La verifica di assoggettabilità alla VAS e il rapporto preliminare

---

L'art. 4 della LR n.12 del 13 marzo 2005 ha introdotto in Regione Lombardia l'obbligatorietà di sottoporre a VAS i P/P con specifico riferimento, per la pianificazione comunale, al Documento di Piano e alle relative varianti.

Successivamente, con la LR 4/2012, art.13, sono state introdotte alcune modifiche e integrazioni all'art. 4 sopracitato specificando che:

2-bis. Le varianti al piano dei servizi, di cui all'articolo 9, e al piano delle regole, di cui all'articolo 10, sono soggette a verifica di assoggettabilità a VAS, fatte salve le fattispecie previste per l'applicazione della VAS di cui all'articolo 6, commi 2 e 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

2-ter. Nella VAS del documento di piano, per ciascuno degli ambiti di trasformazione individuati nello stesso, previa analisi degli effetti sull'ambiente, è definito l'assoggettamento o meno ad ulteriori valutazioni in sede di piano attuativo. Nei casi in cui lo strumento attuativo del piano di governo del territorio (PGT) comporti variante, la VAS e la verifica di assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti che non sono già stati oggetto di valutazione.

L'assoggettabilità alla VAS viene quindi effettuata secondo le indicazioni di cui al punto 5.9 degli Indirizzi generali della D.C.R. 13 marzo 2007 n. VIII/351 e come quanto disposto nei Modelli della DGR 761/2010 "Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS).

In particolare, la procedura adottata, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. n. 152/2006 (come modificato e integrato dal D.lgs. 4/2008 dal successivo D.lgs. 128/2010), richiede la redazione di un RAPPORTO PRELIMINARE, in riferimento ai criteri dell'Allegato II della Direttiva 2001/42/CE, di cui all'articolo 3 paragrafo 5, sulla base delle informazioni contenute, verificare il grado di integrazione dei riferimenti di sostenibilità ambientale all'interno delle scelte previste dalla Proposta di PA, individuando quali possano essere gli effetti potenzialmente attesi sulle componenti ambientali interferite e quali debbano essere le specifiche risposte di miglioramento e/o mitigazione da associarvi nelle successive fasi di progettazione ed attuazione del PA.

Tale documento conoscitivo e valutativo si configura, pertanto, come strumento tecnico a supporto dell'Autorità procedente e dell'Autorità competente per la VAS, chiamate a decidere quale esito procedurale assegnare alla Variante, ossia: esclusione dalla VAS o avvio del complessivo processo di VAS relativo.

---

## 1.2 Riferimenti normativi in materia di VAS

---

Si riportano di seguito i riferimenti normativi in materia di VAS, specifici per quanto concerne la Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica di piani, programmi e relative varianti, nonché per il caso in oggetto.

### *Normativa Europea*

La normativa sulla valutazione ambientale strategica ha come riferimento principale la Direttiva 2001/42/CE. L'obiettivo generale della Direttiva è quello di "...garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, ... assicurando che ... venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente" (art 1).

#### Articolo 3 (Ambito d'applicazione)

2. Fatto salvo il paragrafo 3, viene effettuata una valutazione ambientale per tutti i piani e i programmi:

- a) che sono elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE;
- b) per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE.

3. Per i piani e i programmi di cui al paragrafo 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al paragrafo 2, la valutazione ambientale è necessaria solo se gli Stati membri determinano che essi possono avere effetti significativi sull'ambiente.

4. Gli Stati membri determinano se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al paragrafo 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, possono avere effetti significativi sull'ambiente.

5. Gli Stati membri determinano se i piani o i programmi di cui ai paragrafi 3 e 4 possono avere effetti significativi sull'ambiente attraverso l'esame caso per caso o specificando i tipi di piani e di programmi o combinando le due impostazioni. A tale scopo gli Stati membri tengono comunque conto dei pertinenti criteri di cui all'allegato II, al fine di garantire che i piani e i programmi con probabili effetti significativi sull'ambiente rientrino nell'ambito di applicazione della presente direttiva.

6. Nell'esame dei singoli casi e nella specificazione dei tipi di piani e di programmi di cui al paragrafo 5, devono essere consultate le autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 3. (ovvero: art. 6, comma 3: "Gli Stati membri designano le autorità che devono essere consultate e che, per le loro specifiche competenze ambientali, possono essere interessate agli effetti sull'ambiente dovuti all'applicazione dei piani e dei programmi").

### *Normativa nazionale*

A livello nazionale si è di fatto provveduto a recepire formalmente la Direttiva Europea solo il 1 agosto 2007, con l'entrata in vigore della Parte II del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale". I contenuti della parte seconda del decreto, riguardante le "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione



integrata ambientale (IPPC)” sono stati integrati e modificati con il successivo D.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”.

Il 26 agosto 2010 è entrato in vigore il nuovo testo integrato e modificato del decreto nazionale: D.lgs. 29 giugno 2010, n. 128 “Modifiche ed integrazioni al D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69. (10G0147) (GU n. 186 del 11-8-2010 - Suppl. Ordinario n.184)

#### Articolo 6 (Oggetto della disciplina)

2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:

- a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto;
- b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.

3. Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento. 3-bis. L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull'ambiente.

#### Articolo 12 (Verifica di assoggettabilità)

1. Nel caso di piani e programmi di cui all'articolo 6, comma 3 e 3-bis, l'autorità procedente trasmette all'autorità competente, su supporto informatico ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del presente decreto.

2. L'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere. Il parere è inviato entro trenta giorni all'autorità competente ed all'autorità procedente.

3. Salvo quanto diversamente concordato dall'autorità competente con l'autorità procedente, l'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato I del presente decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente.

4. L'autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni.

5. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, deve essere reso pubblico.  
[...]

### *Normativa regionale*

La VAS sui piani e programmi viene introdotta in Lombardia dall'art 4 della Legge Regionale 11 marzo 2005

n. 12 "Legge per il governo del territorio", le cui modifiche ulteriori sono state approvate con Legge regionale 13 marzo 2012, n. 4.

#### Art. 4 (Valutazione ambientale dei piani) LR 11 marzo 2005 n. 12

2. Sono sottoposti alla valutazione di cui al comma 1 (ovvero la VAS) il piano territoriale regionale, i piani territoriali regionali d'area e i piani territoriali di coordinamento provinciali, il documento di piano di cui all'articolo 8, nonché le varianti agli stessi. La valutazione ambientale di cui al presente articolo è effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua adozione o all'avvio della relativa procedura di approvazione.

2-bis. Le varianti al piano dei servizi, di cui all'articolo 9, e al piano delle regole, di cui all'articolo 10, sono soggette a verifica di assoggettabilità a VAS, fatte salve le fattispecie previste per l'applicazione della VAS di cui all'articolo 6, commi 2 e 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)

2-ter. Nella VAS del documento di piano, per ciascuno degli ambiti di trasformazione individuati nello stesso, previa analisi degli effetti sull'ambiente, è definito l'assoggettamento o meno ad ulteriori valutazioni in sede di piano attuativo. Nei casi in cui lo strumento attuativo del piano di governo del territorio (PGT) comporti variante, la VAS e la verifica di assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti che non sono già stati oggetto di valutazione.

2-quater. Relativamente agli atti di programmazione negoziata con valenza territoriale soggetti ad approvazione regionale, la valutazione ambientale, la valutazione di impatto ambientale e la valutazione di incidenza, ove previste, sono svolte in modo coordinato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, commi 10 e 11, della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale). Con regolamento regionale sono definiti i criteri e le modalità per l'applicazione del presente comma.

3. Per i piani di cui al comma 2, la valutazione evidenzia la congruità delle scelte rispetto agli obiettivi di sostenibilità del piano, specie con riguardo al consumo di suolo, e le possibili sinergie con gli altri strumenti di pianificazione e programmazione; individua le alternative assunte nella elaborazione del piano o programma, gli impatti potenziali, nonché le misure di mitigazione o di compensazione,

anche agroambientali, che devono essere recepite nel piano stesso. (comma così modificato dall'art. 3, comma 1, legge reg. n. 31 del 2014)

3-bis. Le funzioni amministrative relative alla valutazione ambientale di piani e programmi sono esercitate dall'ente cui compete l'adozione o anche l'approvazione del piano o programma; nel territorio della provincia di Sondrio i comuni e gli altri enti locali possono affidare le funzioni amministrative e i compiti relativi all'espletamento delle procedure di verifica di assoggettabilità a VAS e di VAS alla Provincia, nel rispetto dei requisiti di indipendenza previsti per le autorità competenti. (comma così modificato dall'art. 26 della legge reg. n. 15 del 2017)

3-ter. L'autorità competente per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), individuata prioritariamente all'interno dell'ente di cui al comma 3 bis, deve possedere i seguenti requisiti:

- a) separazione rispetto all'autorità procedente;
- b) adeguato grado di autonomia;
- c) competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile.

3-quater. L'autorità competente per la VAS:

- a) emette il provvedimento di verifica sull'assoggettabilità delle proposte di piano o programma alla VAS, sentita l'autorità procedente;
- b) collabora con il proponente al fine di definire le forme e i soggetti della consultazione pubblica, nonché l'impostazione ed i contenuti del rapporto ambientale e le modalità di monitoraggio;
- c) esprime il parere motivato sulla proposta di piano o programma e sul rapporto ambientale, nonché sull'adeguatezza del piano di monitoraggio, in collaborazione con l'autorità procedente;
- d) collabora con l'autorità procedente nell'effettuare il monitoraggio.

3-quinquies. Per l'espletamento delle procedure di verifica di assoggettabilità e di VAS, i piccoli comuni di cui alla legge regionale 5 maggio 2004, n. 11 (Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni della Lombardia) possono costituire o aderire, con i comuni limitrofi, a una delle forme associative dei comuni di cui all'articolo 16, comma 1, lettere a) e c) della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle Comunità Montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali).

3-sexies. La Giunta regionale, per lo svolgimento del ruolo di autorità competente, si avvale del supporto tecnico e istruttorio del Nucleo VAS, istituito con deliberazione di Giunta regionale. Analogamente le autorità competenti per la VAS di province, enti parco regionali, comuni ed enti locali possono avvalersi del supporto tecnico individuato in conformità con gli ordinamenti dei rispettivi enti, anche stipulando convenzioni tra loro, con la rispettiva provincia o, alle condizioni di cui all'articolo 9, commi 3 e 4, della l.r. 19/2008, con la rispettiva comunità montana.

4. Sino all'approvazione del provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 1, l'ente competente ad approvare il piano territoriale o il documento di piano, nonché i piani attuativi che comportino variante, ne valuta la sostenibilità ambientale secondo criteri evidenziati nel piano stesso.

4-bis. I soggetti interessati ad un atto di programmazione negoziata con valenza territoriale soggetto ad approvazione regionale di cui all'articolo 6 della legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 (Programmazione negoziata regionale) possono richiedere alla Regione l'attivazione di una fase preliminare di definizione dei contenuti del rapporto ambientale, sulla base di un documento preliminare contenente:

- a) le indicazioni necessarie inerenti allo specifico piano o programma, relativamente ai possibili effetti ambientali significativi della sua attuazione;
- b) i criteri per l'impostazione del rapporto ambientale.

4-ter. I soggetti privati interessati ad un atto di programmazione negoziata con valenza territoriale soggetto ad approvazione regionale, di cui all'articolo 6 della l.r. 2/2003, entro quindici giorni dalla deliberazione regionale di promozione o adesione, versano a favore della Regione una somma a titolo di oneri istruttori per lo svolgimento dell'attività finalizzata all'emanazione del parere motivato. La Giunta regionale definisce con deliberazione i criteri e le modalità per l'applicazione del presente comma.

Nel seguito si indicano i riferimenti regionali, succedutisi alla Legge Regionale, in materia di VAS:

- D.G.R. 22 dicembre 2005, n. VIII/1563 (proposta di indirizzi per la VAS);
- D.C.R. 13 marzo 2007, n. VIII/351 (approvazione indirizzi per la VAS);
- D.G.R. 27 dicembre 2007, n. VIII/6420 (ulteriori specifiche aggiuntive);
- D.G.R. 30 dicembre 2009, n. VIII/10971 (recepimento decreto nazionale e inclusione di nuovi modelli procedurali);
- D.G.R. 10 novembre 2010, n. IX/761 (Determinazione della procedura di Valutazione ambientale di piani e programmi – VAS (art. 4 l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) – Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 29 giugno 2010 n. 128, con modifica ed integrazione delle dd.g.r. 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 8/10971" pubblicato sul 2° S.S. B.U.R.L. n. 47 del 25 novembre 2010).
- D.G.R. 25 luglio 2012, n. IX/3836 (Determinazione della procedura di Valutazione ambientale di piani e programmi – VAS (art. 4 l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) – Approvazione Allegato 1u. Modello metodologico procedurale e organizzativo della Valutazione Ambientale di Piani e Programmi (VAS).

Variante al Piano delle Regole e Piano dei Servizi.

Legge Regionale 28 novembre 2014, n. 31 "Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato";


- Legge Regionale 26 novembre 2019, n. 18 "Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e ad altre norme regionali".

## Schema generale – Verifica di assoggettabilità

Fase del P/P	Processo P/P	Verifica di assoggettabilità alla VAS
Fase 0 Preparazione	P0. 1 Pubblicazione avviso di avvio del procedimento del P/P	A0. 1 Incarico per la predisposizione del rapporto preliminare
	P0. 2 Incarico per la stesura del P/P	A0. 2 Individuazione autorità competente per la VAS
	P0. 3 Esame proposte pervenute ed elaborazione del documento programmatico	
Fase 1 Orientamento	P1. 1 Orientamenti iniziali del P/P	A1. 1 Verifica delle interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 – Valutazione di incidenza (zps / sic)
	P1. 2 Definizione schema operativo P/P	A1. 2 Definizione schema operativo per la Verifica e mappatura del pubblico e dei soggetti competenti in materia ambientale coinvolti
		A1. 3 Rapporto preliminare della proposta di P/P e determinazione degli effetti significativi – allegato II, Direttiva 2001/42/CE
	<b>messa a disposizione e pubblicazione su web</b> (trenta giorni) del rapporto preliminare <b>avviso</b> dell'avvenuta messa a disposizione e della pubblicazione su web <b>comunicazione</b> della messa a disposizione ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati	
Conferenza di verifica	<b>verbale conferenza</b> in merito all'assoggettabilità o meno del P/P alla VAS	
Decisione	L'autorità competente per la VAS, d'intesa con l'autorità procedente, assume la decisione di assoggettare o meno il p/p alla valutazione ambientale (entro 90 giorni dalla messa a disposizione)  Informazione circa la decisione e pubblicazione del provvedimento su web	

La Valutazione deve seguire le indicazioni contenute nello schema sviluppato negli “indirizzi generale per la valutazione di piani e programmi” che mette a confronto i due processi di piano e di valutazione.

### Riferimenti normativi al D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii.



## 2. Il metodo valutativo

In accordo con il quadro dei criteri introdotti dall'Allegato II della Direttiva 42/2001/CE, si propone una specifica struttura analitico-valutativa volta all'individuazione dei potenziali effetti di natura ambientale introducibili dalla Variante Puntuale al vigente PGT e alla definizione del livello di integrazione delle questioni ambientali all'interno dello scenario di sviluppo previsto, in linea con le finalità proprie di una Valutazione Ambientale Strategica.

Partendo dal presupposto che:

- attraverso la Valutazione Ambientale Strategica eseguita sul PGT vigente di Triuggio, l'ambito 1 "Chiesuola e Mulini" ha ricevuto un giudizio favorevole per attuare interventi tramite Piano di Recupero;
- la variante puntuale andrà a modificare esclusivamente le aree di atterraggio della volumetria che non potrà essere ricollocata nell'area della C.na Molinaccio a causa dei vincoli geologici legati alla fascia PAI generata dal fiume Lambro;

Il Rapporto Preliminare considererà ma senza approfondire ulteriormente, rispetto a quanto già fatto all'interno della VAS del PGT vigente, i fattori di interferenza o componenti ambientali non particolarmente importanti ai fini del caso in esame, per evitare che vengano invece trascurati fattori e componenti significativi ai fini delle valutazioni sull'oggetto della variante stessa.

Il presente documento si prefigge di rilevare quali elementi di sensibilità possono essere coinvolti dallo scenario di sviluppo previsto dal Piano di Recupero, nonché l'eventuale presenza di condizioni allo stato dei luoghi problematiche o critiche per l'ambito in cui si inserisce l'intervento previsto.

La determinazione, pertanto, delle attenzioni ambientali per le quali sarà previsto uno specifico approfondimento analitico - valutativo è il risultato di un percorso di contestualizzazione e definizione dell'ambito di potenziale influenza della proposta di Piano di Recupero, derivato attraverso i seguenti passaggi analitici consequenziali:

- la caratterizzazione dello stato attuale delle aree oggetto di intervento, al fine di comprendere l'effettivo grado di variazione (strutturale e funzionale) tra l'attuale scenario di sviluppo e quello proposto;
- l'identificazione degli elementi di specifica sensibilità e/o pressione ambientale rilevabili nell'area e nel contesto di inserimento del Piano di Recupero, al fine di comprendere quali interferenze effettive è presumibile attendersi per il caso in oggetto;
- l'assunzione delle attenzioni ambientali e storico culturali riconosciute dagli strumenti di governo del territorio sovraordinati per l'ambito specifico e complessivo in cui si inserisce la proposta, al fine di comprendere quali fattori rilevanti devono essere assunti nel successivo confronto valutativo della variante;
- gli effetti generati dal "decollo" delle volumetrie non più insediabili all'interno dell'ambito di trasformazione e le possibili conseguenze generate dal loro "atterraggio" in aree non connesse con il Piano di Recupero.



### 3. Analisi dell'intervento urbanistico

### 3.1 L'area di intervento

L'area oggetto di intervento è situata nel comune di Triuggio, Provincia di Monza e della Brianza.




Fig. 1 - *Inquadramento territorio comunale*

#### 3.1.1 Identificazione della proprietà

L'area oggetto della variante è individuata come Chiesuola e Mulini nella località Canonica ed è divisa in due zone:

- C.na Molinaccio, organizzata in più edifici isolati di forma rettangolare, che si presentano in stato di rudere, composta da più corpi isolati sistemati parallelamente al corso del fiume. Si tratta di edifici molto semplici con pianta ad L a due e tre piani, che oggi si presentano completamente abbandonati.
- Oratorio di Sant'Eurosia, caratterizzato da un viale prospettico d'ingresso e l'edificio dell'Oratorio, entrambi in stato di abbandono.

L'area di C.na Molinaccio è accessibile da Via Emanuele Filiberto, traversa della Strada Provinciale 135, è circondata da arbusti che rendono difficile l'accesso ma che lasciano intravedere la presenza degli edifici fortemente degradati, creando così un'immagine di degrado paesaggistico per l'area intera.

Il lotto collocato sul retro dell'Oratorio di Sant'Eurosia è invece direttamente accessibile dalla Strada Provinciale 135.



Fig. 2 - Inquadramento ambito Chiesuola e Mulini di Canonica bassa

Segue un rilievo fotografico dell'area:



Fig. 3 - ambito riqualificazione di C.na Molinaccio



Fig. 4 - ambito riqualificazione di C.na Molinaccio



Fig. 5 - ambito di C.na Molinaccio





Fig. 6 - Ambito di Riqualificazione della Chiesuola, Viale di ingresso



Fig. 7 - Ambito di Riqualificazione della Chiesuola

### 3.2 Le caratteristiche del progetto

Sul comparto soggetto a Piano di Recupero sono collocati i resti di quello che un tempo era il complesso di C.na Molinaccio e l'Oratorio di Sant'Eurosia, attualmente entrambi in totale stato di abbandono e generanti degrado paesaggistico per l'intera area di Canonica.

La proposta progettuale parte dalla consapevolezza che l'area oggetto, facente parte dell'ambito di trasformazione 1 del DdP, rappresentano un importante punto di rigenerazione urbana e paesaggistica, in quanto inserita all'interno di un contesto con una specificità urbana sensibile.

Si è tenuto conto della posizione della stessa, zona strategica dell'ambito urbano, ubicata all'interno del Tessuto Urbano Consolidato e in una porzione del territorio fortemente vocata all'abitare, in un contesto dotato di elementi paesaggistici significativi e di pregio quali il fiume Lambro, Villa Taverna e lo stesso Oratorio di Sant'Eurosia con la scalinata vocazionale.

Il Piano di Recupero prevede una riqualificazione compositiva da attuarsi con gli interventi di seguito riassunti:

- il mantenimento ed il recupero edilizio e funzionale di quattro edifici esistenti della C.na Molinaccio, come previsto dal Piano di Recupero;
- la demolizione dei corpi di fabbrica interni al lotto localizzati all'interno della fascia PAI del Fiume Lambro;
- interventi volti al fine di ottimizzare la mitigazione del rischio idraulico per l'intera area, come previsto da Piano di Recupero;
- la rinaturalizzazione della roggia presente all'interno dell'area dei Mulini;
- il parziale recupero dell'edificio posto sul retro dell'Oratorio di Sant'Eurosia con un trasferimento di volumetrie dal lotto di C.na Molinaccio, così come previsto dalla scheda d'ambito del PGT vigente;
- la commercializzazione delle volumetrie non insediabili nell'area di intervento.



Fig. 8 - stralcio tavola 10 del piano di recupero, "Planimetria generale con individuazione dei volumi di demolizione e in decollo"




Fig. 9 - stralcio tavola 13 del piano di recupero, "planimetria generale di progetto e sezioni edifici da recuperare"




Fig. 10 - stralcio tavola 13 del piano di recupero, “planimetria generale di progetto e sezioni edifici da recuperare”

### 3.3 L’oggetto della variante urbanistica

Si specifica che l’oggetto della variante, non comporta nuovo consumo di suolo in quanto il comparto risulta compreso nella superficie urbanizzata, ai sensi della L.R. 31/2014. La verifica è stata approfondita attraverso l’applicazione di “Criteri per l’attuazione della politica di riduzione del consumo di suolo” (PTR 2018).

La destinazione urbanistica dell’area oggetto di intervento non viene modificata rispetto alle previsioni del vigente PGT.

Di seguito vengono riportati gli edifici con la loro volumetria presenti all’interno dell’area dei Mulini, Le volumetrie che vengono recuperate all’interno del Piano di Recupero e la proposta di commercializzazione delle volumetrie non più insediabili all’interno dell’area.

Edificio	Volume esistente [mc]	Volume intervento [mc]	Volume da commercializzare [mc]
A	829,71	demolito	829,71
B	4.209,26	3.221,64	987,62
C	2.204,02	1.357,20	846,82
D	1.545,77	1.545,77	-
E	836,29	836,29	-
F	653,76	demolito	653,76
G	292,32	demolito	292,32
<b>TOTALE</b>	<b>10.571,13</b>	<b>6.960,90</b>	<b>3.610,23</b>

La variante al PGT vigente che si rende pertanto necessaria per conseguire la rigenerazione ed il recupero dell’ambito degradato, coincidente all’approvazione del Piano di Recupero, riguarda la seconda fase della scheda d’ambito del DdP del vigente PGT e la possibilità di procedere al recupero

degli edifici nel rispetto della normativa sovraordinata con la possibilità di commercializzazione sul territorio comunale delle volumetrie non recuperabili o ricollocabili nell'ambito del Piano di Recupero corrispondenti a:

- volumetria non ricollocabile nell'ambito di C.na Molinaccio pari a:

VOLUME NON INSEDIABILE		VOLUME RESIDUO		VOLUMETRIA COMMERCIALIZZABILE
mc 3.610,23	-	mc 1.500,00	=	mc 2.110,23

- A seguito del dialogo tra i progettisti e la Soprintendenza, svoltosi con l'obiettivo di avere una maggiore attenzione e tutela degli elementi storico/culturali, la volumetria insediabile nell'ambito della Chiesuola prevista dal vigente PGT di mc 1.500 viene ridotta a mc 922,12 generando ulteriore volumetria non ricollocabile nel lotto per la quale è attualmente già prevista dalla scheda d'ambito la possibile commercializzazione. La volumetria da commercializzare per l'area della Chiesuola è dunque pari a:

VOLUME RESIDUO		PRESCRIZIONI SOPRINTENDENZA		VOLUMETRIA DA COMMERCIALIZZARE
mc 1.500,00	-	mc 922,12	=	mc 577,88

La variante puntuale, in oggetto di verifica, pone la possibilità di commercializzare sull'intero territorio comunale non più esclusivamente il residuo non insediabile nell'area della Chiesuola ma una volumetria pari a:

RESIDUO AMBITO MULINI		RESIDUO CHIESUOLA		TOT. DA COMMERCIALIZZARE
mc 2.110,23	+	mc 577,88	=	mc 2.688,11

Tale volumetria, una volta effettuata la completa demolizione prevista, potrà essere conferita sul territorio comunale nel rispetto del PGT vigente e secondo quanto previsto delle NdA del Piano delle Regole come di seguito riportato:

**Art. 22 Trasferimenti di diritti edificatori**

*Sono sempre consentiti i trasferimenti di diritti edificatori derivanti da meccanismi di perequazione, compensazione ed incentivazione nonché dalla specifica disciplina legislativa relativa alle aree agricole.*

*I diritti volumetrici generati dai meccanismi di perequazione, compensazione ed incentivazione del PGT dagli altri atti di programmazione vigenti nonché dalle disposizioni del previgente P.R.G. possono essere conferiti:*

- *negli Ambiti di Trasformazione del Documento di Piano, secondo quanto previsto dallo stesso;*
- *negli ambiti di completamento del tessuto urbano consolidato di recente formazione a carattere residenziale, secondo quanto indicato nel successivo Art. 42 ;*
- *nel tessuto consolidato di antica formazione, appartenenti agli ambiti di riqualificazione, in caso di intervento tramite atti di programmazione attuativa, nella misura massima del 15% del volume esistente nell'ambito secondo quanto previsto nel successivo Art. 26*

*I diritti volumetrici previsti si intendono tutti a destinazione residenziale.*

*In ogni caso il trasferimento dei diritti edificatori non deve essere in contrasto con la vigente normativa del P.T.C. del Parco Valle del Lambro.*

**Art. 42 Ambiti di completamento a carattere residenziale****definizione**

*Sono costituiti da lotti non edificati posti in continuità fisica con la maglia urbana esistente o inglobati nel tessuto consolidato.*

**Indici e parametri**

*It minimo 1,0 mc/mq*

*di cui 0,5 mc/mq di pertinenza dell'area*

*0,5 mc/mq derivante dall'acquisizione di diritti edificatori*

*H max 10,0 m*

*Rc max 40%*

*Le distanze minime sono quelle riportate all'Art. 7*

**Art. 26 Ambiti di riqualificazione**

*Come premesso, all'interno del tessuto di antica formazione dei nuclei di Triuggio e Tregasio, sono individuati alcuni ambiti per i quali l'Amministrazione intende sviluppare politiche di riqualificazione morfologico-percettiva dell'esistente, non individuandosi particolari esigenze di conservazione dello stato attuale.*

*Al fine di pervenire al risanamento del patrimonio edilizio esistente e alla riqualificazione ambientale, tenuto conto delle caratteristiche e delle condizioni presentate dall'edificio, caratterizzato dal modesto livello qualitativo dell'edilizia e degli spazi comuni, per tali ambiti sono prevedibili ed auspicabili interventi di ristrutturazione urbanistica, accedendo alle forme di incentivazione sotto indicate.*

*[...]*

**Indici e parametri**

*V esistente, incrementato fino ad un massimo del 30% tramite:*

- *un incentivo volumetrico fino a 15% della volumetria esistente, finalizzato alla riqualificazione urbana;*
- *un ulteriore incremento fino al 15% della volumetria esistente, derivante dall'acquisizione di diritti edificatori.*

Pertanto, come visto all'interno delle Norme Tecniche d'Attuazione, all'**Art. 42 Ambiti di completamento a carattere residenziale**, la variante puntuale al PGT propone che la volumetria non ricollocabile all'interno dell'area oggetto di intervento venga commercializzata all'interno delle aree indicate dal PGT vigente come "ambiti di completamento a carattere residenziale" e all'**Art. 26 Ambiti di riqualificazione**, individuati nella Tav **PR 1.1 - Ambiti ed aree del territorio comunale**, le volumetrie da commercializzare derivanti dal Piano di Recupero possono "atterrare" nelle precedenti aree senza quindi generare nuove aree urbanizzabili ai fini delle L.R. 31/2014.

---

### **3.4 La pianificazione sovralocale**

---

Richiamando il principio di non duplicazione della VAS, nel presente Rapporto Preliminare si ritiene di non procedere all'analisi dei contenuti del Piano Territoriale Regionale in relazione all'assenza di consumo di suolo generato dal Piano di Recupero (verificato ai sensi della L.R. 31/2014 e dei citati "Criteri per l'attuazione della politica di riduzione del consumo di suolo" di cui al PTR 2018).



Per il citato principio di non duplicazione della VAS, in considerazione dell'intervento e di quanto emerso dall'analisi del PGT vigente, non sono emersi particolari aspetti da attenzionare relativi al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale vigente della Provincia di Monza e della Brianza, per il quale si ritiene verificata la coerenza esterna del PR.

---

### **3.5 Il Piano di Governo del Territorio**

---

Il Piano di Governo del Territorio del comune Triuggio è stato approvato con delibera di Consiglio comunale n. 15 del 22 giugno 2013 e pubblicato sul BURL n. 33 del 14 agosto 2013.

Si procede con l'analisi della coerenza della proposta di Piano di Recupero con i principali obiettivi della strumentazione urbanistica comunale vigente, andando a sottolineare quelli soddisfatti dall'intervento.

#### Obiettivi generali ed obiettivi specifici

Il Documento di Piano evidenzia gli obiettivi di sviluppo, miglioramento e conservazione che abbiano valore strategico per la politica territoriale, ed indica i limiti e le condizioni in ragione dei quali siano ambientalmente sostenibili e coerenti con le previsioni ad efficacia prevalente di livello sovra comunale.

[...]

Ipotesi di lavoro prioritaria del Piano, in conformità a quanto disposto dalla Legge Regionale 12/2005, è il contenimento del "consumo" di territorio, coniugato con la riqualificazione dell'esistente.

Tutto ciò attraverso i seguenti obiettivi strategici:

1. la promozione del riequilibrio del rapporto tra insediamenti e risorse naturali del territorio;
2. la valorizzazione del sistema del patrimonio storico;
3. una efficiente dotazione di servizi ed infrastrutture.

I temi che verranno affrontati dal Piano di governo del Territorio sono qui riassunti, mediante gli obiettivi specifici declinabili secondo azioni:

1. Ridefinizione della politica insediativa (anche mediante l'uso dei meccanismi perequativi, compensativi e di incentivazione):
  - Definizione del ruolo urbanistico di aree degradate o inefficienti (cascine, aree marginali...);
2. Raggiungimento di qualità progettuale e della sostenibilità ambientale degli insediamenti:
  - Riconversione degli edifici dismessi.
3. Considerazione del sistema 'rurale, paesistico, ambientale' quale patrimonio territoriale e paesistico:
  - Rinaturalizzazione delle sponde e dell'ambiente naturale delle aree poste a ridosso delle sponde fluviali, favorendone l'uso pubblico;

## 4. Possibili effetti generabili sull'ambiente

## 4.1 Presenza di siti protetti, aree naturali e aree della Rete Natura 2000

Con la Direttiva Habitat (Direttiva 92/42/CEE) è stata istituita la rete ecologica europea "Natura 2000": un complesso di siti caratterizzati dalla presenza di habitat e specie sia animali e vegetali, di interesse comunitario (indicati negli allegati I e II della Direttiva) la cui funzione è quella di garantire la sopravvivenza a lungo termine della biodiversità presente sul continente europeo.

L'insieme di tutti i siti definisce un sistema strettamente relazionato da un punto di vista funzionale: la rete non è costituita solamente dalle aree ad elevata naturalità identificate dai diversi paesi membri, ma anche da quei territori contigui ad esse ed indispensabili per mettere in relazione ambiti naturali distanti spazialmente ma vicini per funzionalità ecologica.

Un aspetto chiave nella conservazione dei siti, previsto dalla Direttiva Habitat (Art. 6 Direttiva 92/42/CEE e art. 5 DPR 357/97), è la procedura di valutazione di incidenza avente il compito di tutelare la Rete Natura 2000 dal degrado o comunque da perturbazioni esterne che potrebbero avere ripercussioni negative sui siti che la costituiscono.

Il territorio del comune di Triuggio è interessato da due zone Natura 2000:

5. SIC IT2050004 - Valle del Rio Cantalupo
6. SIC IT2050003 - Valle del Rio Pegorino

Nello stralcio sottostante sono riportate le aree protette sopra indicate in riferimento all'area di progetto.

Non si rilevano impatti.




Fig. 11 - Individuazione aree protette e Rete Natura 2000 (in rosso l'area di intervento)

---

## 4.2 Definizione delle componenti ambientali da considerare

---

Gli elementi che devono essere considerati per valutare gli effetti generati dalla realizzazione del progetto sul sistema ambientale e antropico sono definiti dalla Direttiva 42/2001/CEE (individua gli elementi da considerare per la valutazione dei possibili effetti significativi di un piano/programma "la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori").

Il Piano di Recupero, che va a generare una proposta di variante al PGT, interviene con un'ottica di maggior salvaguardia storica ed ambientale rispetto a quanto previsto dall'attuale Ambito di Trasformazione. L'intervento porta ad una riduzione della volumetria da insediare sull'area facendo sì che avrà degli impatti in coerenza con la VAS del PGT vigente ma in misura minore. Questo impatto vale per tutti gli aspetti da valutare previsti dalla normativa europea sopra citati.

---

## 4.3 Analisi degli effetti generati

---

La valutazione degli obiettivi e delle azioni della variante, si completa in questo capitolo con la valutazione della modifica della scheda d'ambito prevista dalla Variante Puntuale al PGT e gli aspetti progettuali principali del Piano di Recupero. Si rimanda per i necessari approfondimenti sull'ambito alla lettura della relazione del Documento di Piano del PGT vigente la quale lo descrive in maniera esaustiva. In questo paragrafo si riporta una descrizione che permette di individuare a livello qualitativo le principali potenziali interazioni con i sistemi ambientali interessati dalla valutazione. La scheda di valutazione dell'ambito, va a considerare quali aspetti possono essere influenzati dalle modifiche della Variante Puntuale al PGT Vigente, andando a prendere in considerazione i seguenti aspetti:

- i possibili effetti generati dalla **commercializzazione delle volumetrie** non insediabili all'interno del comparto di intervento di C.na Molinaccio;
- l'**uso attuale del suolo**, ricavato dalla Classificazione DUSAF 6.0, dato che fornisce un'informazione sull'effettivo utilizzo del suolo e le possibile trasformazione dei suoli attualmente liberi;
- il **Sistema dei vincoli** determinato dalla presenza di elementi di tutela sotto il profilo paesistico ambientale, storico monumentale, elementi naturali e costruiti nel rispetto dei quali si richiede di mantenere determinati standard e criteri di qualità nell'edificazione;
- il **Sistema delle reti ecologiche di livello sovracomunale**, integrato con il **Sistema dei parchi urbani e di livello sovracomunale** e con l'individuazione delle aree a destinazione agricola e seminaturali, ovvero caratterizzate dalla presenza di aree o fasce boscate o vegetazione arbustiva. Questa analisi prevede un'indicazione di massima sulla vicinanza/lontananza dell'ambito di trasformazione rispetto ad elementi maggiormente sensibili sotto il profilo del valore ambientale/naturalistico;
- la **Rete Ecologica Comunale**, al fine di verificare come la realizzazione della Trasformazione prevista possa contribuire alla implementazione della REC.

Di seguito verranno analizzati gli effetti generati dalle modifiche riportate nella variante puntuale al PGT sulle componenti valutative prima elencate.

#### 4.3.1 Commercializzazione della volumetria

L'oggetto della Variante Puntuale al Vigente PGT è la possibilità di commercializzare le volumetrie non più insediabili all'interno del lotto all'interno delle aree indicate nel Piano delle Regole come "Ambiti di completamento a carattere residenziale (Art. 42)", "Ambiti di riqualificazione (Art. 26)" e non solo all'interno dell'ambito della Chiesuola.

Come visto nelle pagine precedenti, il volume da commercializzare derivante esclusivamente dall'area di C.na Molinaccio è di mc 2.110,23 per il quale, seguendo quanto indicato dalle norme tecniche del vigente PGT, si prevede la possibilità di insediarli all'interno di quei lotti attualmente liberi ma, come definito dalla L.r. 31/2014, "urbanizzabili" o all'interno dei Nuclei di Antica Formazione per generare processi di rigenerazione urbana, non portando nuovo consumo di suolo.

L'aumento della volumetria di decollo è data da una diminuzione della volumetria da insediare sull'area con una conseguente diminuzione del carico insediativo, si passa infatti da un totale di 62 abitanti insediabili a 46 abitanti. La riduzione del carico insediativo porta ad avere anche una diminuzione di altre componenti come quella del traffico in accesso al lotto e la produzione da parte dalle unità insediate di rifiuti domestici.

La commercializzazione della volumetria non insediabile nell'area di C.na Molinaccio non porta effetti negativi per il comparto e per l'interno territorio comunale in quanto può essere insediata esclusivamente all'interno di quei lotti con doppio indice già presiti dal Piano vigente o per favorire processi di rigenerazione urbana all'interno dei nuclei di Antica Formazione senza andare a causare nuovo consumo di suolo. Inoltre, l'intervento avrà impatti in coerenza con quanto analizzato all'interno della VAS al PGT ma in una misura ridotta, data anche da una diminuzione del carico insediativo degli abitanti teorici.

#### 4.3.2 Uso attuale del suolo

Analizzando la banca dati di Regione Lombardia Uso e Copertura del Suolo (DUSAF 6.0), le aree in cui si andrà ad operare per il recupero degli edifici per entrambi gli ambiti risultano rientrare nel *livello 1121 – Tessuto urbano discontinuo*. Questa informazione indica che con l'intervento non prevede la realizzazione di opere in aree agricole o boschive non concorrendo quindi ad un aumento di consumo di suolo.

Per questo aspetto non si rilevano impatti negativi generati dall'intervento.

#### 4.3.3 Il sistema dei vincoli

Sull'area della Chiesuola è posto un vincolo *monumentale indiretto* (così come indicato da scheda SIRBEC di Regione Lombardia) per l'edificio dell'Oratorio e la scalinata vocazionale. Questo aspetto di tutela è stato preso in considerazione e affrontato all'interno di un dialogo con la Soprintendenza, il quale ha portato all'arretramento dell'edificio sul retro dell'Oratorio di Sant'Eurosia con conseguente riduzione della volumetria insediabile sul lotto. Questo pone un'attenzione maggiore sull'identità storica dell'area tutelando così maggiormente l'edificio dell'Oratorio. Inoltre, quest'area rientra in parte all'interno della fascia di rispetto cimiteriale e con l'arretramento visto in precedenza l'edificio non rientra più al suo interno.

Infine, nel lotto di C.na Molinaccio è presente un vincolo geologico derivante dalla presenza della *Fascia Fluviale A* del PAI (Piano per l'Assetto Idrogeologico) derivante dalla presenza del Fiume Lambro. A seguito di uno studio idraulico e dalla Relazione ad esso allegata, svolta in data Novembre 2019 da Abba Solutions, Ing. Marco Pozzoli e Ing. Chiara Vellani, il Piano di Recupero prevede la demolizione degli edifici presenti all'interno della Fascia PAI e il rialzamento della quota zero degli edifici presenti sul medesimo lotto, così come indicato da Piano di Recupero.

Il Piano di Recupero tutela il valore monumentale e storico della Chiesuola ed è inoltre volto al miglioramento della situazione di partenza in cui si trova l'area dal punto di vista del rischio idraulico; non si rilevano impatti negativi generati dall'intervento.

#### 4.3.4 *Componente naturale sovralocale*

L'ambito di trasformazione rientra all'interno del Parco Naturale della Valle del Lambro.

All'interno della Rete Ecologica Provinciale l'area, come l'intero territorio comunale di Triuggio, rientra all'interno della *rete verde di ricomposizione paesaggistica nei parchi regionali (L.R. 86/83)* e, data la presenza del fiume Lambro, nei *corridoi ecologici primari e secondari*.

Entrambi questi aspetti sono stati presi in considerazione in sede di VAS del PGT vigente e pertanto non vengono trattati all'interno di questo documento in quanto non si presentano interventi peggiorativi rispetto a quanto già previsto.

Non si rilevano impatti negativi generati dall'intervento

#### 4.3.5 *Rete ecologica comunale*

La Rete Ecologica Comunale non prevede aspetti ulteriori da quella della Provincia.

All'interno dell'ambito dei Mulini è presente una roggia per la quale il Piano di Recupero, previo accordo con il Parco Valle Lambro, ne prevede la rinaturalizzazione andando a migliorare lo stato di fatto.

Per questo aspetto non si rilevano impatti negativi generati dall'intervento in quanto vengono previsti esclusivamente interventi di miglioria e riqualificazione degli elementi naturali presenti all'interno del comparto.

## Valutazione Ambito di Trasformazione 1 "Chiesuola e Mulini"

Commercializzazione delle volumetrie	La commercializzazione della volumetria in eccesso non insediabile nell'area di C.na Molinaccio non porta effetti negativi per il comparto e per l'interno territorio comunale in quanto può essere insediata esclusivamente all'interno di quei lotti con doppio indice già presiti dal Piano vigente o all'interno degli ambiti di riqualificazione senza andare a causare nuovo consumo di suolo. Inoltre, l'intervento avrà impatti in coerenza con quanto analizzato all'interno della VAS al PGT ma in una misura ridotta, data anche da una diminuzione del carico insediativo degli abitanti teorici.
Uso del suolo	L'ambito ricade su suolo urbanizzato categorizzato dal DUSAF6.0 come tessuto urbano discontinuo. L'attuazione dell'ambito non comporterà nuovo consumo di suolo e, rispetto alle previsioni del PGT vigente ci sarà una riduzione delle volumetrie da insediare sull'area. Non si rileva ulteriore consumo di suolo anche per gli ambiti in cui riderà la volumetria in "decollo" in quanto già urbanizzabili nel PGT vigente. Pertanto non si rilevano impatti negativi generati dall'intervento.
Il sistema dei Vincoli	L'attuazione del Piano di Recupero tutela il valore monumentale e storico della Chiesuola ed è inoltre volto al miglioramento della situazione di partenza in cui si trova l'area dal punto di vista del rischio idraulico; non si rilevano impatti negativi generati dall'intervento.
Componente ambientale sovralocale	L'area è compresa all'interno del Parco Naturale della Valle del Lambro e per quanto riguarda la REP rientra nella rete verde di ricomposizione paesaggistica nei parchi regionali e nei corridoi ecologici primari e secondari; non si rilevano impatti negativi generati dall'intervento
Rete Ecologica Comunale	La REC non prevede aspetti ulteriori da quella della Provincia. Con la rinaturalizzazione della roggia presente nell'area viene prevista una riqualificazione degli elementi naturali presenti all'interno del comparto; non si rilevano impatti negativi generati dall'intervento.

## 5. Conclusioni



---

## 5.1 Sintesi della verifica degli effetti significativi sull'ambiente

---

Attraverso le verifiche svolte si è considerato ogni aspetto introdotto dalla variante e previsto dal Piano di Recupero in relazione ai diversi principi di sostenibilità; in particolar modo sono stati indagati aspetti relativi alla coerenza esterna, con gli strumenti sovracomunali, e alla coerenza interna, con il PGT, con l'analisi degli effetti generati dalla commercializzazione delle volumetrie in altri lotti esterni a quello dell'intervento e la valutazione delle componenti ambientali analizzando gli studi di settore dedicati (componente geologica).

In estrema sintesi dalla documentazione analizzata non emergono effetti significativi che possano comportare rischi per la salute umana o per l'ambiente immediati, cumulativi, a breve o a lungo termine, in quanto non vengono introdotte pratiche o attività in contrasto con quelle esistenti e previste dal PGT che possano influenzare negativamente la situazione.

---

## 5.2 Conclusioni

---

In conclusione la proposta di variante non contiene previsioni contrastanti con gli strumenti di governo del territorio di scala sovraordinata e dall'analisi dell'intervento previsto e dalla sua localizzazione, nonché dalla verifica degli elementi di sensibilità presenti, si può affermare che, considerando la riduzione rispetto al piano vigente degli impatti potenziali, l'approvazione della variante puntuale non genera effetti negativi sostanziali.

Si ritiene che il Piano di Recupero, con le opportune scelte progettuali mirate a una notevole riduzione degli impatti sull'ambiente, sia compatibile sotto il profilo della Valutazione Ambientale Strategica. Per tali motivazioni non si prevede la necessità di un assoggettamento della proposta di variante alla procedura di VAS.

Alla luce delle analisi effettuate si ritiene che non sia necessario l'avvio di un processo di Valutazione Ambientale Strategica per la variante puntuale al PGT considerata

Il giudizio e le analisi non sono vincolanti ma di supporto al fine dell'espressione del parere motivato da parte dell'Autorità Competente in materia ambientale nel procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS, come previsto dalla vigente normativa in materia.

Aprile 2023

P.T. Simone Scalcinati



ORDINE DEGLI ARCHITETTI,  
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E  
CONSERVATORI DELLA PROVINCIA  
DI MONZA E DELLA BRIANZA

SIMONE  
SCALCINATI  
PIANIFICATORE TERRITORIALE

3604

---

### Fonti e Bibliografia:

---

Aleo M., 2010, *Valutazioni Ambientali – Le procedure di VAS, VIA, AIA e VI nel governo del territorio*, Grafill S.r.l., Palermo.

Fabiano N., Paolillo P.L., 2008, *La valutazione ambientale nel piano*, Maggioli Editore.

La Camera F., 2009, *Misurare il valore dell'ambiente con le procedure per la valutazione ambientale in Italia*, Edizioni Ambiente srl.

Moriani G, Ostoich M, Del Sole E., 2008, *Metodologie di valutazione ambientale*, Franco Angeli ed., Milano.

Piano di Governo del Territorio del Comune di Triuggio

Valutazione Ambientale strategica del PGT del Comune di Triuggio

Piano territoriale di coordinamento provinciale della Provincia di Monza e della Brianza

---

### Sitografia:

---

Annuario Statistico Regionale della Lombardia, <http://www.asr-lombardia.it/>

ARPA Lombardia, <https://www.arpalombardia.it/>

Provincia di Monza e della Brianza, <https://www.provincia.mb.it/>

Sistema Informativo Territoriale (SIT) della Regione Lombardia, <https://www.cartografia.regione.lombardia.it/>